

“Regolamento per le compensazioni, le rateizzazioni, l’applicazione degli interessi e gli importi minimi da versare, delle Entrate Comunali”

Art. 1 – Ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina le modalità di compensazione dei debiti/crediti, la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extra tributaria, nonché di applicazione degli interessi per la riscossione e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Oggetto delle presenti disposizioni sono:

- la Tassa rifiuti (Tarsu, Tares, Tari)
- le imposte sugli immobili (ICI, IMU, TASI)
- il COSAP.

I debiti da rateizzare, ai quali le presenti disposizioni fanno riferimento possono :

- derivare da avvisi di accertamento, da avvisi ordinari o coattivi, da ingiunzioni, etc.;
- essere relativi a più annualità o comprenderne una sola;
- prevedere che il pagamento avvenga ordinariamente in un’unica rata oppure in più rate

Art. 2 – Misura degli interessi.

Di stabilire che il tasso di interesse da applicare alle operazioni di accertamento, rimborso, pagamento e compensazione dei tributi locali, è fissato nella misura dell’interesse legale.

Gli interessi in tale misura spettano anche al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

Art. 3 – Compensazione di debiti e crediti.

E’ ammessa la compensazione nell’ambito dei tributi comunali secondo in seguenti criteri:

ICI con IMU e TASI
TASI con IMU (o viceversa)
TARSU con TARES e TARI
TARES con TARI
COSAP con COSAP

Il contribuente, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, riconosciute dal Comune, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente può altresì compensare i debiti maturati relativamente alla tassa rifiuti, al canone per le occupazioni di suolo pubblico e all’imposta comunale sugli immobili e/o alla tassa sui servizi indivisibili con eventuali crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione comunale per la

fornitura di beni e servizi. La compensazione di cui sopra dovrà essere autorizzata con un atto emesso dall'Amministrazione comunale.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui ai commi precedenti deve presentare, prima della scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- l'entrata tributaria ed il suo ammontare al lordo della compensazione;
- l'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta;
- dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, ovvero se richieste, una dichiarazione di rinuncia del rimborso a favore della compensazione rinuncia del rimborso a favore della compensazione.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza di compensazione nei versamenti successivi.

Anche in caso di utilizzo del modello F/24, per le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune, dovrà presentare apposita istanza indicando gli elementi di cui al **comma 5**).

Art. 4 - Limite minimo dei versamenti.

Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo complessivo riferito a ciascun periodo d'imposta, è inferiore ai limiti di seguito indicati:

Importo minimo in €

Tassa rifiuti solidi –TARSU TARES-TARI 6,00
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 6,00
Imposta Municipale Propria (IMU) 6,00
Canone occupazione spazi aree pubbliche (COSAP) 3,00
Diritto sulle pubbliche affissioni 3,00
TASI 6,00

Gli importi di cui sopra fino a concorrenza del quale non si è tenuti al pagamento, sono riferiti alla somma complessivamente dovuta per l'anno di imposizione e non a quella della singola rata.

Art. 5 - Limiti di esenzione per rimborsi.

Non si fa luogo al rimborso/compensazione dei tributi se l'importo complessivo riferito a ciascun periodo d'imposta, è inferiore ai limiti di seguito indicati:

Importo minimo in €

Tassa rifiuti solidi –TARSU TARES-TARI 6,00

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 6,00
Imposta Municipale Propria (IMU) 6,00
Canone occupazione spazi aree pubbliche (COSAP) 3,00
TASI 6,00

Se gli importi sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il rimborso ovvero l'autorizzazione a compensare devono essere riconosciuti per l'intero ammontare spettante.

Art. 6 – Rateizzazioni.

La rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concessa su richiesta del contribuente in caso di obiettiva difficoltà economica.

Ai contribuenti debitori di somme certe ed esigibili, aventi natura tributaria e non, che si trovino nella situazione di cui al comma precedente possono essere concesse, a specifica domanda presentata, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- l'importo minimo della rata non può essere inferiore a € 100,00;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- decadenza automatica dal beneficio nel caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione; il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- n.ro massimo delle rate determinato nei seguenti limiti previsti dall'articolo 1 comma 796 della Legge 160/2019:

IMPORTO DEL DEBITO		NUMERO MASSIMO DI RATE MENSILI
DA EURO	A EURO	
101,00	500,00	4
500,01	1.000,00	5
1000,01	1.500,00	6
1.500,01	2.000,00	8
2.000,01	2.500,00	10
2.500,01	3.000,00	12
3.000,01	3.500,00	14
3.500,01	4.000,00	16
4.000,01	4.500,00	18
4.500,01	5.000,00	20
5.000,01	5.500,00	22
5.500,01	6.000,00	24
6.000,01	10.000,00	30

10.000,01	15.000,00	32
15.000,01	20.000,00	36
20.000,01	30.000,00	40
30.000,01	40.000,00	44
40.000,01	50.000,00	48
50.000,01	60.000,00	52
60.000,01	70.000,00	54
70.000,01	80.000,00	56
80.000,01	90.000,00	58
90.000,01	100.000,00	60
Oltre 100.000,00		72

Oltre € 50.000,00 è possibile concedere la rateizzazione, subordinandola alla presentazione di idonea garanzia degli obblighi assunti, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo, eventualmente maggiore, comprensivo anche degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza per il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione

In casi di particolare e documentato disagio economico è possibile anche autorizzare il pagamento di rate di importo inferiore ad € 100,00 e/o modificare il numero massimo delle rate di cui alla tabella precedente, nel rispetto di quanto disposto dall' art. 1 commi 796 -804 della Legge 160/2019.

La rateizzazione può essere concessa solo per avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento divenuti definitivi e ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 o di analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge.

La rateizzazione di solleciti di pagamento della tassa rifiuti riferiti all'annualità precedente può essere concessa in via eccezionale per una sola volta e l'importo dovuto verrà determinato con i seguenti limiti:

IMPORTO DEL TRIBUTO		NUMERO MASSIMO DI RATE MENSILI
DA EURO	A EURO	
1000	5000	4
5001	10000	8
Oltre 1000		12

Non è possibile richiedere la rateizzazione delle imposte e delle tasse per l'annualità in corso le cui rate di versamento dovranno essere versate nei modi e tempi previsti dalle leggi e regolamenti disciplinanti ciascun tributo.

La rateizzazione viene calcolata, in linea generale, secondo un piano di ammortamento a rate mensili costanti. In particolari condizioni, può essere richiesto da parte del contribuente un diverso piano di ammortamento del debito.

Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

La rateizzazione non è tuttavia consentita nel caso in cui sia già fruttuosamente avviata la procedura esecutiva per il recupero del debito tributario.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Art. 7 – Entrata in vigore

Le suddette norme regolamentari produrranno i propri effetti a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.